# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 29 marzo 1995**

**relativa a garanzie supplementari per i bovini destinati ad alcune parti del territorio della Comunità per quanto riguarda la rinotracheite bovina infettiva**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(95/109/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina [1], modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9,

considerando che l'Austria ha avviato un programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva; che la Commissione ha approvato il programma con la decisione 95/62/CE [2];

considerando che la Svezia ha avviato un programma di eradicazione della rinotracheite bovina infettiva; che la Commissione ha approvato il programma con la decisione 95/71/CE [3];

considerando che è opportuno proporre alcune garanzie supplementari allo scopo di salvaguardare i progressi già compiuti e assicurare l'esito positivo dei programmi;

considerando che le autorità austriache e svedesi applicano per gli spostamenti di bovini nel territorio nazionale disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;

considerando che tali garanzie supplementari non devono essere richieste agli Stati membri e alle regioni di Stati membri considerate indenni dalla rinotracheite bovina infettiva ai sensi della decisione 93/42/CEE della Commissione [4], poiché i bovini di queste zone presentano un rischio minimo di diffusione della malattia;

considerando che tutte le regioni dell'Austria e della Svezia sono soggette alle stesse disposizioni per quanto riguarda gli spostamenti di bovini; che non è pertanto necessario prevedere garanzie supplementari per gli scambi tra queste regioni;

considerando che le garanzie previste dalla presente decisione possono essere ammesse per altre parti del territorio della Comunità che si trovano nella stessa situazione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

I bovini riproduttori e da reddito provenienti da altri Stati membri o regioni di Stati membri e destinati alle zone elencate nell'allegato devono soddisfare le seguenti condizioni:

1) secondo informazioni ufficiali, negli ultimi 12 mesi non è stata riscontrata nell'allevamento di origine alcuna prova clinica o patologica di rinotracheite bovina infettiva;

2) durante i 30 giorni anteriori allo spostamento i bovini sono rimasti in isolamento in locali riconosciuti dalla competente autorità;

3) i bovini hanno subito, con esito negativo, un esame sierologico per l'individuazione della rinotracheite bovina infettiva, effettuato su siero prelevato non prima di 21 giorni dall'inizio del periodo di isolamento; tutti i bovini in isolamento sono risultati negativi a detto esame.

*Articolo 2*

Per i bovini destinati agli Stati membri o alle regioni elencati nell'allegato I e provenienti da altri Stati membri

[1] GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64.
[2] GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 45.
[3] GU n. L 59 del 17. 3. 1995, pag. 33.
[4] GU n. L 16 del 25. 1. 1993, pag. 50.

o regioni, il certificato sanitario di cui all'allegato F, modello I, della direttiva 64/432/CEE deve recare la seguente diciture :

« Bovini conformi alle disposizioni della decisione 95/109/CE della Commissione, relativa alla rinotracheita bovina infettiva ».

*Articolo 3*

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i bovini riproduttori e da reddito provenienti dalle regioni elencate nell'allegato della decisione 93/42/CEE.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

Austria : tutte le regioni.

Svezia : tutte le regioni.